

Legge Regionale 19/96 in materia di “Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo e di Collaborazione Internazionale”

INTERVENTI 2004 *Linee Guida*

PREMESSA

Nell'anno 2004, con le presenti “Linee Guida” (L.G.), l'Amministrazione Regionale intende fornire indirizzi di orientamento degli interventi di cui alla L.R. 11 aprile 1996, n° 19 recante Norme in materia di Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) da finanziare con lo stanziamento previsto per il medesimo anno dal Bilancio della Regione.

Sulla base dell'esperienza maturata negli anni pregressi, le presenti L.G. intendono promuovere la presentazione all'Amministrazione Regionale di progetti quanto più rispondenti ai principi ispiratori e agli obiettivi della Legge predetta e che garantiscano il più possibile una reale ricaduta sulle realtà locali dei Paesi a favore dei quali sono dirette le azioni previste dalla Legge stessa.

Le presenti L.G. tengono conto, ovviamente, delle prescrizioni del Regolamento di attuazione dell'art. 11 della L.R. 11.04.1996 n° 19 riguardante il sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato ma, nel contempo, intendono abbracciare in modo sinergico tutte le tipologie di misure previste dalla L.R. n° 19/96 suggerendo e stimolando azioni coordinate e sinergiche tra i vari operatori interessati previsti dalla Legge stessa quali possibili attori delle relative azioni di intervento.

Mirano, inoltre, ad incentrare quest'ultime su tipologie che abbiano ricadute tangibilmente operative, misurabili nel breve-medio periodo evitando interventi quali, ad esempio, studi teorici e studi di fattibilità non inquadrati in un progetto operativo che possa tradurli in azioni positive nel breve-medio periodo.

A seguito dell'approvazione delle presenti L.G., verrà pubblicato un avviso per la presentazione delle domande che saranno sottoposte al parere valutativo del Comitato Tecnico-scientifico previsto dall'art. 13 della L.R. 19/1996 istituito presso la Direzione Generale della Presidenza della Regione il quale lo esprimerà sulla base delle indicazioni previste dalle presenti L.G. medesime.

LINEE GUIDA

➤ Modalità di valutazione dei progetti

Le presenti L.G. prevedono l'individuazione dei soggetti ammissibili, l'indicazione delle tematiche progettuali finanziabili e alcune condizioni di inammissibilità dei progetti e degli interventi da essi previsti.

Sono indicati requisiti generali e specifici per ogni tipologia di utente, priorità territoriali e tematiche.

Qualora i progetti ammissibili e rientranti nelle priorità previste dalle presenti L.G. fossero in misura superiore a quelli finanziabili all'interno dello stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 2004, essi verranno ulteriormente selezionati sulla base di altri elementi di valutazione quali:

- costi contenuti, piano finanziario equilibrato, continuità progettuale sulla base dei risultati ottenuti negli anni precedenti;
- situazioni di emergenza sociale, sanitaria ed economica del Paese destinatario dell'intervento;
- sostenibilità nel tempo, riproducibilità, continuità e sviluppo delle azioni stesse;
- valutazione in prospettiva dell'impatto sociale ed economico sul PVS e sul territorio locale;
- regolarità nella rendicontazione delle annualità precedenti;
- modularità.

La valutazione dei progetti verrà effettuata assegnando un punteggio da 1 a 3 ad ognuno degli elementi di valutazione sopra indicati.

Nei limiti dello stanziamento disponibile, ferme restando le condizioni di ammissibilità previste, potranno essere finanziati anche quei progetti che non presentino le condizioni di priorità succitate.

Sulla base delle suddetta valutazione tecnica, espressa dal Comitato Tecnico Scientifico sopra indicato, verrà redatta la graduatoria dei progetti ammissibili.

➤ **Soggetti ammissibili**

I beneficiari dell'intervento, in forma singola o tra di loro associata, sono:

- Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale per il Volontariato, ONG e ONLUS;
- Università;
- Enti;
- Istituti di ricerca;
- Imprese;

➤ **Inammissibilità soggettive e progettuali**

Non sono ammissibili:

- I soggetti che non abbiano rendicontato le due annualità precedenti.
- I progetti che riguardano meri studi di fattibilità, non finalizzati a concrete realizzazioni operative che siano contestualmente previste dal progetto per il quale si richiede il finanziamento;
- L'acquisto di attrezzature e piccole strumentazioni non direttamente e specificatamente funzionali alla realizzazione del progetto e/o che al termine dell'attività progettuale non siano destinate al PVS beneficiario.

➤ **Tematiche progettuali ammissibili**

Sono ammessi a finanziamento solo i progetti riguardanti le seguenti tematiche:

- lotta alla povertà e alla fame;
- educazione universale di base;
- eliminazione delle disparità fra sessi;
- azioni volte alla riduzione della mortalità infantile;
- miglioramento della salute materna;
- lotta all'AIDS e alle malattie infettive;
- protezione dell'ambiente e integrazione dei principi dello sviluppo sostenibile;
- accesso all'acqua potabile;
- riduzione del degrado urbano;
- rispetto dei diritti umani, stato di diritto e trasparenza amministrativa;
- apertura dei mercati a beneficio dei PVS.

➤ **Requisiti di carattere generale**

1. Attinenza allo spirito della legge:

I progetti devono essere ad elevato impatto umanitario e incidere positivamente sul tessuto socio-economico dei paesi riceventi;

2. Coinvolgimento degli operatori locali:

Al fine di conseguire il massimo coinvolgimento culturale e socio-economico nell'ambito territoriale dell'Isola il personale preposto all'attuazione degli interventi deve essere residente in Sardegna.

3. Certificazione dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione di interventi pregressi:

I beneficiari che abbiano già usufruito in precedenza di un finanziamento a valere sulla L.R. 19/1996, nel presentare la domanda di finanziamento di un nuovo intervento debbono evidenziare i risultati ottenuti e le ricadute dirette sui Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.) e/o sul territorio della Regione Sardegna, nel corso delle annualità precedenti;

4. Modularità: E' opportuno che i progetti presentati vengano strutturati in più moduli, in maniera che ciascun modulo risulti attuabile e finanziabile indipendentemente dagli altri, ciascuno con un proprio dettagliato ed esaustivo piano finanziario al fine di consentire il finanziamento anche di un solo di essi.

5. Annualità:

L'intervento proposto per il finanziamento, nell'anno 2004, seppure inserito in un programma di obiettivi pluriennali, deve configurarsi in modo compiuto e funzionale idoneo a produrre di per sé, in modo diretto, effetti concretamente misurabili in termini di efficienza ed efficacia a prescindere da interventi futuri.

Il finanziamento per l'anno 2004 degli interventi così presentati, ove sia concesso, non costituisce impegno di finanziamento pluriennale degli interventi stessi.

➤ **Requisiti specifici:**

○ **Università, Enti ed Istituti di ricerca:**

- attività di formazione; i progetti devono necessariamente prevedere una parte formativa finalizzata all'acquisizione di elevate competenze tecnico scientifiche da trasferire al paese in via di sviluppo, oltre che favorire il rientro dei ricercatori nel loro paese d'origine.

○ **Imprese:**

specificata attenzione verrà rivolta:

- allo sviluppo delle attività generatrici di reddito nell'ambito dei programmi di lotta alla povertà (es. microcredito);
- alla valorizzazione delle risorse e delle capacità degli emigrati nella promozione di piccole imprese nei paesi d'origine;
- alla formazione finalizzata allo sviluppo tecnologico che possa generare impresa;
- alla valorizzazione delle risorse locali.

▪ **Associazioni di Volontariato, Onlus e ONG:**

- Devono essere iscritte al Registro Regionale di Volontariato e devono prevedere nel proprio statuto attività in sintonia con lo spirito della legge.
- In particolare per poter accedere al finanziamento della L.R. 19/96 le ONG nazionali ed internazionali devono possedere i seguenti requisiti:
 - sede operativa a livello regionale;
 - coinvolgimento diretto – progettuale/gestionale – dei referenti sardi.

➤ **Priorità di finanziamento**

○ **Priorità territoriali**

Ripartizione dello stanziamento per aree geografiche:

- 60% Area Mediterranea;
- 40% Africa (escluso paesi che si affacciano sul Mediterraneo).

Solo con riferimento a progetti di massimizzazione dei benefici e ottimizzazione dei risultati di interventi già avviati e realizzati, è attribuita priorità, ove residuino risorse, agli interventi nelle aree America Latina, Est Europeo ed Asia, in misura non superiore al 10%.

○ **Priorità tematica**

Ribadendo il valore trasversale della formazione, del trasferimento di tecnologia e di innovazione tecnologica, fra tutte le aree tematiche progettuali ammissibili vengono considerati prioritari i progetti in materia:

- Sanitaria;
- Rurale, con particolare riferimento alla tecnologia di trasformazione delle risorse locali;
- Valorizzazione dei beni culturali ed archeologici.

➤ **Presentazione delle istanze**

Le domande, che dovranno recare la firma del legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere redatte sull'apposito modulo, scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it/uffici/serv_polit_svpi.htm o da richiedersi presso il Servizio Politiche dello Sviluppo, Rapporti con lo Stato e le Regioni, Rapporti con l'Unione Europea e Rapporti Internazionali della Presidenza della Regione - Settore Rapporti Internazionali e della cooperazione allo sviluppo, Viale Trento, 69, 09100 Cagliari.

Nel caso in cui il proponente usufruisca di altre fonti di finanziamento non regionali, è tenuto a specificarne l'ammontare, indicando le parti del progetto da realizzare con le risorse finanziarie da esse derivanti.

I contributi assegnati a valere sui fondi di cui alla legge 19/96 non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento regionale.

Gli interventi previsti devono essere concordati con i partners locali dei paesi in via di sviluppo, sulla base di un loro reale bisogno (allegare alla domanda l'accettazione formale del partner interessato) e contribuire a sensibilizzare gli organi di decisione politica per conferire la maggior efficacia possibile alle azioni, che devono essere rispondenti alle necessità delle popolazioni destinatarie, in particolare delle classi sociali deboli e svantaggiate.

L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di operare delle verifiche sull'andamento delle iniziative, ove lo ritenesse necessario, anche per il tramite delle sue Strutture e dei suoi Enti Strumentali.

➤ **Modalità di erogazione dei finanziamenti**

L'erogazione del contributo regionale, nella misura massima del 70% del costo complessivo, avviene nel modo seguente:

- 10% contestualmente all'accettazione del contributo determinato dall'Amministrazione Regionale;
- 60% entro 60 giorni dalla certificazione di avvio del progetto;
- 30% a rendicontazione e conclusione del progetto.
- in caso di contestuale accettazione e avvio lavori sarà possibile beneficiare del 70% del contributo.

Nel caso in cui la rendicontazione relativa alle attività realizzate non venga presentata all'Ufficio competente entro e non oltre 1 anno dalla data dell'anticipo, salvo casi di comprovata e oggettiva difficoltà, l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti

necessari per rientrare in possesso delle somme già versate a titolo di acconto. Si precisa che in caso di ritardo nella rendicontazione il proponente verrà escluso da altro finanziamento sulla stessa legge.